



I.A.S.

INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.

Servizio di carico, trasporto, conferimento presso impianti autorizzati di fanghi di produzione corrente dell'impianto di depurazione biologico consortile I.A.S. di Priolo codice CER 19.08.13* per un ammontare stimato di € 1.700.000,00 compreso € 5/tonn. per oneri di sicurezza

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art.1. Premessa.....	2
Art. 2. Finalità e oggetto dell'appalto	2
Art. 3. Costi	4
Art. 4. Durata dell'appalto e prezzi unitari del servizio	5
Art. 5. Osservanza delle leggi e dei regolamenti.....	8
Art. 6. Particolari prescrizioni.....	9
Art. 7. Responsabilità dell'appaltatore.....	12
Art. 8. Oneri e obblighi dell'appaltatore	12
Art. 9. Conoscenza delle condizioni dell'appalto.....	15
Art. 10. Rappresentanza dell'appaltatore	15
Art. 11. Cessione dell'appalto e subappalto	16
Art. 12. Risoluzione del contratto.....	17
Art. 13. Risoluzione delle controversie.....	19
Art. 14. Domicilio dell'appaltatore.....	19
Art. 15. Modalità di espletamento del servizio	19
Art. 16. Avvio del servizio - inizio ed ultimazione dello stesso	20
Art. 17. Penalità	20
Art. 18. Modalità di pagamento.....	21
Art. 19. Cauzione	22
Art. 20. Garanzia assicurativa - responsabilità civili e penali	26
Art. 21. Recesso.....	28
Art. 22. Spese dipendenti dal contratto e dalla sua esecuzione	28
Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica	

Art. 1 - Premessa

Il presente capitolato regola l'appalto del servizio di conferimento presso impianti autorizzati dei fanghi di produzione corrente generati nel corso di un anno dell'impianto biologico consortile di Priolo G. – SR.

Il presente Capitolato Speciale di Appalto, assieme agli altri atti o documenti complementari citati al suo interno, definisce l'Appalto e regola i rapporti tra la società IAS e l'appaltatore.

Art. 2 - Finalità e oggetto dell'appalto

Scopo primario dell'appalto è infatti il servizio di carico, trasporto, conferimento presso impianti autorizzati dei fanghi di produzione corrente dell'impianto biologico consortile di Priolo G. - SR. Trattandosi di appalto affidato mediante offerta prezzo, viene adesso fissato in via definitiva l'ammontare massimo dell'appalto in € 1.700.000,00 compreso € 5/tonn. per gli oneri di sicurezza.

Descrizione degli interventi e dei servizi da prestarsi a cura dell'appaltatore:

il servizio comprende il carico dal sito di produzione, il trasporto ed il conferimento in impianti specificatamente autorizzati, che sarà cura dell'appaltatore individuare e sottoporre all'attenzione della stazione appaltante. Resta escluso a tal proposito qualsiasi rapporto diretto commerciale tra IAS ed il sito di smaltimento, rapporto questo che resterà invece sotto la responsabilità ed onere, anche economico, dell'appaltatore che provvederà al conferimento dei fanghi.

I fanghi, risultanza del trattamento delle acque reflue industriali (circa 75%) e civili (circa 25%), sono classificati rifiuti pericolosi con codice CER 19 08 13* (Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali).

L'appaltatore dà atto che IAS fornisce i rapporti di prova sotto indicati; i rapporti di prova danno l'evidenza delle caratteristiche medie dei fanghi prodotti nel corso degli ultimi 5 anni, in modo da evidenziare secondo le informazioni in possesso di I.A.S. di eventuali variazioni nelle caratteristiche chimico-fisiche dei fanghi stessi. Ad ogni modo, in considerazione del fatto che i fanghi prodotti dal processo depurativo possono comunque essere soggetti a certa variabilità nella loro composizione, l'appaltatore dovrà porre particolare attenzione alla problematica del loro smaltimento in termini di eventuale pretrattamento e di eventuale loro incenerimento/recupero energetico ove sia dimostrato senza ulteriore dubbio la impossibilità a procedere se non con incenerimento o recupero energetico. Sono state previste diverse soluzioni di trattamento e smaltimento dei fanghi.

Le filiere di trattamento principale sono le seguenti:

- D15/D9/D1 (inertizzazione e smaltimento in discarica per rifiuti pericolosi)
- R13/R5

La scelta di queste filiere deriva dai seguenti rapporti di prova "storici", allegati al solo fine di mostrare ai partecipanti la variabilità delle caratteristiche dei fanghi negli ultimi anni:

- RP N. 1847-17 DEL 13-04-17 emesso da Ecocontrol Sud srl
- RP N. 5586-17 DEL 20-07-17 emesso da Ecocontrol Sud srl
- RP N. 1414-18 DEL 22-03-18 emesso da Ecocontrol Sud srl
- RP N. 4124-18 DEL 18-07-18 emesso da Ecocontrol Sud srl
- RP N. 0554-19 DEL 05-02-19 emesso da Ecocontrol Sud srl
- RP N. SI19-01866_001 DEL 08-01-20 emesso da SGS Italia SpA
- RP N. 2842-2020 DEL 07-12-2020 emesso da Studio Chimico Ambientale srl
- RP N. 6493-21 DEL 18-10-21 emesso da Ecocontrol Sud srl

I rapporti di prova sono allegati al presente capitolato speciale d'appalto; il RdP n. 6493-21 DEL 18-10-21 è rappresentativo dei fanghi presenti nel deposito temporaneo alla data di effettuazione del campionamento, pari a circa mc. 60.

Si assume che le filiere di trattamento principale possano essere attivate con valori tipici di Idrocarburi pesanti non superiori a 30.000 mg/kg con valore di incertezza ± 6.000 mg/kg. L'Appaltatore, **in sede di offerta tecnica**, è tenuto a confermare tale valore quale limite al di sotto del quale è in grado di inviare ad una delle filiere principali i fanghi prodotti da I.A.S. o, qualora differente, a specificare il proprio valore limite. Qualora il limite dichiarato per l'attivazione di una delle filiere principali sia inferiore a 20.000 mg/kg con valore di incertezza ± 4.000 mg/kg, con la sola eccezione del caso specificato nel successivo articolo 4, **il relativo punteggio assegnato in fase di valutazione tecnica dalla commissione giudicatrice (parametro 2.1 sulla tabella a pagina 30) sarà pari a zero e l'offerta non verrà ammessa alla fase successiva della valutazione delle offerte economiche.**

Ove la predetta variabilità della composizione dei fanghi in alcuni suoi parametri (ESSENZIALMENTE SOMMATORIA IDROCARBURI PESANTI) determini la impossibilità di attuazione della filiera principale di trattamento già citata, previa puntuale dimostrazione da parte dell'appaltatore e, in caso di contenzioso, previa analisi da parte di laboratorio terzo individuato a cura IAS, si procederà secondo una delle filiere alternative di trattamento (termodistruzione-recupero energetico e smaltimento in discarica per rifiuti pericolosi):

- D15/D9/D10
- R1/D1

Nel caso in cui oltre al parametro "Sommatoria Idrocarburi Pesanti" dovessero esserci altri parametri chiave da considerare per la scelta della filiera di trattamento da utilizzare e che, di conseguenza, renda necessario l'invio alle filiere alternative di trattamento (es.: TOC, DOC, Ammoniaca, etc.), l'appaltatore è tenuto a indicarlo in sede di offerta tecnica, specificando il parametro e quantificando il limite al di sopra del quale la filiera da utilizzare diventa quella della termodistruzione-recupero energetico. Qualora, sulla base dei valori riportati sui rapporti di prova storici, **anche solo uno dei limiti** relativi agli ulteriori parametri indicati dall'Appaltatore dovesse rendere di fatto non perseguibile l'adozione di almeno una delle filiere di trattamento principale, **il relativo punteggio assegnato in fase di valutazione tecnica dalla commissione giudicatrice (parametro 2.2 sulla tabella a pagina 30) sarà pari a zero e l'offerta non verrà ammessa alla fase successiva della valutazione delle offerte economiche.**

Su quanto appena detto l'appaltatore ha valutato la concreta possibilità di eseguire il servizio secondo le ipotesi prospettate. Pertanto, l'appaltatore ha verificato la fattibilità dello smaltimento con le modalità sopra descritte e verificato la congruità economica del costo complessivo del servizio di cui al presente appalto compendiato nella offerta che presenterà in sede di gara.

L'appaltatore dovrà provvedere al carico dei fanghi preservando le strutture del sito di produzione.

L'appaltatore dovrà assicurare il necessario grado di sicurezza alle operazioni al fine di tutelare sia gli operatori che l'ambiente esterno.

Art. 3 - Costi

Il servizio sarà compensato per singola tonnellata di fango caricata, trasportata e conferita a smaltimento, compreso il costo di quest'ultimo, secondo i prezzi unitari che saranno offerti dall'aggiudicatario in sede di gara.

All'importo unitario presentato in fase di offerta sarà compresa anche la quota di € 5/tonn. per gli oneri della sicurezza.

L'ammontare totale dell'appalto non potrà superare l'importo prefissato di € 1.700.000,00 come risultato del prodotto fra il totale delle tonnellate di fango smaltito moltiplicato per il prezzo unitario offerto in sede di gara compreso dell'importo prefissato per oneri di sicurezza complessivi pari a € 5/tonn.

All'appaltatore sarà pertanto riconosciuto un prezzo unitario per tonnellata pari a quello offerto comprensivo di € 5/tonn per oneri di sicurezza.

Nel prezzo contrattualmente previsto è incluso e compensato ogni onere, anche per ecotassa, con esclusione della sola Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 4 - Durata dell'appalto e prezzi unitari del servizio

L'appalto in oggetto ha la durata **presuntiva anni uno**.

Le parti danno atto che il presente contratto non è un contratto di durata in senso proprio in quanto l'unico elemento che incide sul compenso dovuto all'appaltatore è la quantità di fanghi effettivamente smaltiti, in relazione al prezzo unitario offerto per tonnellata di fango smaltito, ed all'ammontare totale dell'appalto che è fissato in massimo € 1.700.000,00.

La durata e l'ammontare del contratto è quella indicata al primo e secondo capoverso del presente articolo, con facoltà per il Committente di estendere il contratto per un ulteriore 20% dell'importo agli stessi patti e condizioni.

La durata del contratto è fissata in anni uno con facoltà per il Committente di affidare il servizio per successivi anni uno ai sensi dell'art. 63 c. 5 del Codice degli appalti per un identico ammontare di servizio. Nessun obbligo ricade sul Committente ove disponesse per il mancato nuovo affidamento/rinnovo e la indizione di nuova procedura di appalto. Ove in fase di esperimento della gara, e fino alla stipula del contratto di appalto, le Autorità competenti non rinnovassero la concessione di gestione dell'impianto depurativo di Priolo ad IAS, IAS medesima si riserva la facoltà di non stipulare il contratto. In questo caso sarà riconosciuto all'aggiudicatario il rimborso delle sole spese documentalmente sostenute. Nel caso in cui, a contratto stipulato, le Autorità competenti non rinnovassero la concessione di gestione dell'impianto depurativo di Priolo ad IAS, il contratto stesso si intenderà risolto alla medesima data di scadenza della concessione salvo il fango prodotto dal processo fino alla data di revoca della concessione. In tale evenienza sarà riconosciuto all'Assuntore un indennizzo pari al mancato utile forfettariamente fissato nel 10% da calcolarsi sui quattro quinti dell'ammontare del contratto non ancora eseguito con riferimento al solo primo anno di vigenza del contratto. Null'altro sarà dovuto per la risoluzione anticipata. Nel caso invece in cui la Concessione venga rinnovata in favore dello stesso soggetto IAS, il presente contratto avrà la durata prevista al primo capoverso del presente articolo.

In ordine alla definizione del prezzo per tonnellata di cui alla presente procedura, come descritto all'art. 2 del capitolato saranno offerte due tipologie di prezzo unitario relative a due modalità di smaltimento differenti, a seconda delle caratteristiche dei fanghi, e sintetizzabili come di seguito:



INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.

1-a - Servizio di carico, trasporto, e smaltimento in D15/D9/D1 (inertizzazione e discarica pericolosi) €/tonn. _____ ivi incluso 5,00 €/tonn. per oneri di sicurezza

OPPURE

1-b - Servizio di carico, trasporto, e smaltimento in R13/R5 €/tonn. _____ ivi incluso 5,00 €/tonn. per oneri di sicurezza

2 - Servizio di carico, trasporto e smaltimento in D15/D9/D10-R1/D1 (termodistruzione o recupero energetico e discarica pericolosi) €/tonn. _____ ivi incluso 5,00 €/tonn per oneri di sicurezza

L'offerente dovrà quotare:

ALMENO UNA delle opzioni 1-a oppure 1-b

E

L'opzione 2

Non è ammessa l'offerta per una delle opzioni 1-a o 1-b senza l'offerta per l'opzione 2 e viceversa. È ammessa l'offerta per entrambe le opzioni 1-a e 1-b, oltre all'opzione 2.

L'aggiudicazione verrà disposta in favore del concorrente che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) e che avrà ottenuto il punteggio complessivo (punteggio economico, max 30 punti + punteggio tecnico, max 70 punti) più alto.

Il punteggio sulla base dell'offerta economica verrà assegnato considerando un "prezzo corretto", ovvero il prezzo risultante dalla media ponderata dei due prezzi offerti (primo prezzo: opzione 1-a e/o 1-b; secondo prezzo: opzione 2), media ponderata calcolata sulla base di una ripartizione percentuale dei quantitativi totali di fanghi oggetto del contratto fra le due tipologie di trattamento assunta in via esclusivamente convenzionale pari a 80/20 (80% primo prezzo; 20% secondo prezzo).

La media ponderata sarà quindi il risultato della seguente espressione matematica:

$$P_M = (0,8 \times P_1) + (0,2 \times P_2)$$

Dove:

P_M: Prezzo medio ponderato, che verrà utilizzato per il confronto delle offerte economiche pervenute

P₁: Prezzo offerto per l'opzione 1-a o 1-b

P₂: Prezzo offerto per l'opzione 2

In caso di offerta per entrambe le opzioni 1-a e 1-b, la media ponderata verrà calcolata computando preventivamente un prezzo medio per P₁, pari alla media aritmetica dei due prezzi offerti per le opzioni 1-a e 1-b, ovvero:

$$P_1 = [(1-k) \times P_{1-a}] + (k \times P_{1-b})$$

Dove:

P₁: Prezzo per l'opzione 1-a o 1-b, da utilizzare nella formula per il calcolo di P_M

P_{1-a}: Prezzo offerto per l'opzione 1-a

P_{1-b}: Prezzo offerto per l'opzione 1-b

k: coefficiente moltiplicativo come definito nel seguito

In caso di offerta per entrambe le opzioni 1-a e 1-b, l'appaltatore è tenuto a specificare in quali casi verrà attivata la filiera di cui all'opzione 1-a e in quali casi verrà attivata la filiera di cui all'opzione 1-b, sulla base di parametri oggettivi e verificabili.

Solo per quest'ultimo caso, ovvero in caso di offerta per entrambe le opzioni 1-a e 1-b, fermo restando il limite minimo previsto per la "Sommatomia Idrocarburi Pesanti" relativo all'opzione 1-a (vedere precedente articolo 2), è tollerato un valore limite inferiore a 20.000 mg/kg per attivare l'opzione 1-b. Il coefficiente moltiplicativo k del prezzo P_{1-b} di cui alla precedente formula P₁ varierà linearmente da un massimo di 0,5 per valori limite di "Sommatomia Idrocarburi Pesanti" pari o superiori a 20.000 mg/kg fino a 0,0 per valori limite di "Sommatomia Idrocarburi Pesanti" pari a 0 mg/kg.

Il prezzo di remunerazione effettivo di ciascuna delle opzioni di trattamento è pari a quello risultante dall'applicazione del prezzo

unitario offerto per ogni singola tipologia di smaltimento moltiplicato per la effettiva quantità di fango smaltita per ciascuna delle filiere sulle quali l'appaltatore ha formulato un'offerta ed effettivamente utilizzata.

Il contratto avrà termine al raggiungimento del seguente limite:

Raggiungimento dell'ammontare massimo dell'importo, indipendentemente dal tipo di trattamento e dal tempo trascorso dall'avvio del servizio, di € 1.700.000,00.

La consegna del servizio potrà avvenire immediatamente dopo l'aggiudicazione, sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto, per consentire l'urgente avvio del servizio ove tale evenienza si rendesse necessaria per esigenze di IAS.

L'appaltatore, in tale evenienza, si impegna ad avviare il servizio che trattasi entro CINQUE giorni naturali e consecutivi dall'ordine di avvio del servizio da parte di IAS. L'appaltatore, con l'assunzione del servizio che trattasi, dà atto di essere a conoscenza che le predette condizioni sono ritenute clausole essenziali da IAS in relazione all'affidamento del servizio.

Art. 5 – Osservanza delle leggi e regolamenti

L'Appaltatore sarà tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite:

1. dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi;
2. dalle leggi in materia ambientale comunque applicabili allo svolgimento del servizio di carico, trasporto e conferimento dei fanghi.
3. dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni e la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori;
4. dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
5. dal regolamento di Polizia Urbana;
6. dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
7. dal protocollo di legalità di cui al bando di gara.

Inoltre, l'Appaltatore è tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate durante l'espletamento dell'Appalto.

In particolare, si indicano nel seguito in modo non esauriente le principali leggi e regolamenti che l'Appaltatore dovrà rispettare:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;



INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.

- D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- DPR n. 207/2010;
- D.Lgs. n.284/2006;
- D.M. 3.6.2003;
- D.P.R. Sicilia 28 febbraio 2006;
- D.Lgs 30/06/2003 n. 196
- Modello di organizzazione Gestione e controllo di IAS s.p.a. emanato ai sensi del D.lgs 231/2001;
- Codice etico di IAS s.p.a.

La Ditta Appaltatrice è tenuta, inoltre, al rispetto di tutte le leggi, decreti, circolari, ecc. statali, regionali, provinciali, comunali, che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente abbiano attinenza all'Appalto, ivi compresi i regolamenti comunali.

Si ribadisce che per l'Impresa Appaltatrice vi è l'obbligo di operare anche nel pieno rispetto della normativa sulla prevenzione infortuni sul lavoro, ed in particolare del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

Dovrà presentare, secondo le modalità indicate, la documentazione comprovante il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza a salute nei luoghi di lavoro, e ottenere l'autorizzazione per i mezzi e le maestranze ad operare all'interno del sito gestito da IAS.

Dovrà rispettare, inoltre, tutte le disposizioni vigenti relative alla previdenza sociale e sindacale.

La violazione delle norme sopra indicate fa sorgere in IAS il diritto a sospendere il pagamento del corrispettivo ed applicare le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 6 – Particolari prescrizioni

Premessa

L'appalto si fonda sui documenti e atti prodotti dal Committente ed Assuntore che costituiscono la documentazione contrattuale, costituita in ordine crescente di importanza da:

- Capitolato Speciale di Appalto;
- DUVRI
- Offerta dell'Assuntore;
- Bando di gara/lettera di invito;
- Rapporti di prova su elencati;
- Contratto di Appalto e suoi allegati, che prevale su ogni altro documento.

Nel caso di controversie sull'esatta interpretazione dei testi s'intende che sono a carico del Committente solo gli oneri e gli obblighi esplicitamente espressi a suo carico, intendendosi tutti gli altri a carico dell'Assuntore.

1. Prima dell'avvio del servizio l'Appaltatore dovrà definire con il direttore dell'esecuzione tutti i particolari del servizio stesso, senza che l'impresa possa chiedere ulteriori compensi.
2. Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire, qualora se ne presentassero le condizioni, secondo il rispetto della normativa ADR; a tal proposito l'appaltatore dovrà comunque dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
3. L'appaltatore dovrà dichiarare di avere preso visione del servizio da svolgere, di essere a perfetta conoscenza del tipo di servizio da eseguire e di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, per cui non potrà sollevare eccezione alcuna, per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere nel corso del servizio lavori, né chiedere, sotto tale titolo, maggiori oneri se non la liquidazione del servizio eseguito alle condizioni contrattuali. Per qualunque chiarimento contattare l'ing. Roberto Sportiello tel uff. 0931.778266, cell. 340 9985791, e-mail rsportiello@iasacqua.it.
4. L'appaltatore dovrà produrre la dichiarazione attestante il fatturato globale di impresa pari ad almeno due volte l'importo a base d'asta negli ultimi tre esercizi e il fatturato specifico, al netto d'IVA, relativo al servizio di carico, trasporto e conferimento rifiuti speciali pericolosi realizzati negli ultimi tre esercizi pari ad almeno una volta e mezzo l'importo a base d'asta.
5. Ciascun partecipante alla gara **dovrà dimostrare di essere un operatore integrato capace di gestire l'intera filiera dello smaltimento dal carico/trasporto fino allo smaltimento finale** nelle ipotesi di trattamento D15/D9/D1 (deposito preliminare, inertizzazione e discarica per rifiuti pericolosi), R13/R5 (messa in riserva, riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) e D15/D9/D10-R1/D1 (deposito preliminare, eventuale pretrattamento, termodistruzione e discarica per rifiuti pericolosi), **direttamente o attraverso la costituzione di RTI fra singoli operatori capaci di coprire uno o più elementi della gestione, pena l'esclusione dalla gara. In fase di aggiudicazione, dovrà obbligatoriamente darsi atto dell'impegno irrevocabile a costituire RTI, specificando i ruoli di ciascun partecipante alle stesse; si ribadisce che i costituenti la RTI dovranno coprire l'intera filiera dello smaltimento/recupero fino a cessazione della responsabilità da parte del produttore, ovvero quantomeno: carico, trasporto, ricezione in D15 e/o in R13, invio a D9 e/o a R5. Inoltre, all'interno delle RTI dovrà essere presente anche un operatore in grado di assicurare le destinazioni finali D10 e/o R1. In merito alla destinazione finale D1, vale quanto riportato al punto seguente.**
6. L'impresa appaltatrice che utilizzi per lo smaltimento dei fanghi (destinazione finale D1) impianti non di sua proprietà, al momento della presentazione dell'offerta dovrà

**IAS**

INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.

corredare, a pena di esclusione, la documentazione con apposita dichiarazione di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 dal quale risulti l' idoneità dell' impianto a ricevere la tipologia dei rifiuti oggetto dell' appalto per le quantità previste in contratto e l' impegno dello stesso (impianto di smaltimento/recupero) nei confronti del con corrente e di IAS ad accettare i rifiuti oggetto di gara in caso di aggiudicazione. Dopo l' aggiudicazione e, prima della stipula del contratto, l' aggiudicatario dovrà fornire copia autenticata del contratto stipulato con il titolare della discarica e contenente sempre l' impegno del titolare dell' impianto nei confronti dell' aggiudicatario e di IAS di provvedere allo smaltimento di tutte le quantità di fango prodotte da IAS per tutta la durata del contratto.

7. I singoli partecipanti dovranno dimostrare che tutti gli impianti di trattamento coinvolti, siano essi relativi alla filiera D15/D9/D1 o alla filiera R13/R5 o alla filiera D15/D9/D10-R1/D1, abbiano capacità idonea a smaltire la tipologia dei rifiuti oggetto di gara, per tutto il tempo del contratto.

8. Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso delle apposite autorizzazioni di legge e dichiarare che i quantitativi di rifiuti che IAS prevede di dover smaltire nell' ambito della presente procedura sono compatibili con le potenzialità dei rispettivi impianti e della loro programmazione. Il quantitativo di rifiuti che il vincitore dovrà essere in grado di smaltire non potrà comunque essere inferiore al quantitativo convenzionalmente fissato di 3600 tonn.

9. Le ditte partecipanti devono essere iscritte all' albo dei gestori dei rifiuti per le categorie e le classi necessarie all' espletamento del servizio oggetto della gara; più precisamente è necessario che i partecipanti siano possessori almeno della **categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) o della categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) o di entrambe, fermo restando il requisito basilare di cui al precedente comma 5.**

10. La mancata dimostrazione dei requisiti di cui ai commi precedenti costituirà causa ostativa alla stipula del contratto e determinerà la facoltà per IAS s.p.a. di provvedere al ritiro dell' aggiudicazione senza che per tale motivo l' aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa.

11. Qualora il rifiuto venisse conferito in discarica, sarà obbligo dell' appaltatore vigilare affinché, prima dello smaltimento definitivo, i limiti di concentrazione nell' eluato rispettino i parametri della tabella 5/a del DM 27/09/2010; a tal proposito dovrà fornire alla committente copia del certificato analisi che attesti l' abbattimento dei parametri previsti dalla tabella di cui sopra; inoltre alla luce della valutazione delle classi di pericolosità dei rifiuti introdotta dal Regolamento UE 1357/14 ed entrato in vigore il 01/06/2015, sarà obbligo dell' appaltatore fornire certificazione analitica con cadenza mensile in cui si dovrà evidenziare l' abbattimento del DOC (Carbonio Organico Disciolto) come da tabella 5/a del DM 27/09/2010; l' abbattimento degli idrocarburi (C6-C50), come previsto dalla parte quarta, allegato D, del D.Lgs. 152/2006 che danno al ns. rifiuto le caratteristiche di pericolo HP7 (Cancerogeno) e

HP14 (pericoloso per l'ambiente); l'abbattimento dei codici indicazioni di pericolosità H350 1B - H412 che ne fanno un rifiuto pericoloso.

12. Qualora il rifiuto venisse conferito in impianti di recupero sarà obbligo dell'appaltatore vigilare affinché i limiti di concentrazione nell'eluato dei manufatti da commercializzare rispettino i parametri della tabella 3 del DM 05/02/1998 e successivo DM 12/06/2002 n. 161; a tal proposito dovrà fornire alla committente con cadenza mensile copia del certificato analisi che attesti l'abbattimento dei parametri previsti dalla tabella di cui sopra; inoltre si dovrà dimostrare mediante certificazione analitica mensile l'abbattimento delle caratteristiche di pericolo HP7 (Cancerogeno) e HP14 (pericoloso per l'ambiente); l'abbattimento dei codici indicazioni di pericolosità H350 1B - H412

13. L'appaltatore è tenuto a produrre, a seconda della modalità di smaltimento, il relativo Certificato di Avvio a Smaltimento o il Certificato di Avvio a Recupero. Nel caso in cui si sia optato per la filiera principale R13/R5, inoltre, sarà indispensabile produrre il Certificato di Avvenuto Recupero

Art. 7 - Responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del presente capitolato, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone o cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni del presente capitolato, la I.A.S. potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che l'Appaltatore possa farvi eccezione od opposizione:

- effettuare, ove l'inosservanza non fosse risolta entro 10 giorni dalla segnalazione, un intervento diretto, addebitandone l'onere all'Appaltatore;
- applicare una penalità per le inosservanze riscontrate, anche se successivamente risolte da determinarsi in base alla gravità della violazione contrattuale ed al danno patito da IAS o da terzi. Detta penalità potrà essere recuperata a valere su eventuali somme per pagamenti trattenute ovvero in caso di incapienza sulla cauzione definitiva prestata;
- riservarsi nel caso delle violazioni più gravi di avviare le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore;

Art. 8 - Oneri e obblighi dell'appaltatore

Oltre agli oneri inerenti alla effettuazione del servizio oggetto del presente Capitolato, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

**IAS**

INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.

- a) **Contratto e atti vari.** Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione e del servizio di cui al presente appalto.
- b) **Autorizzazioni, licenze.** Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente Capitolato.
- c) **Manodopera.** Spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, stipendi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso dell'appalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti della stazione appaltante, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.
- d) **Spese di cantiere.** Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione del servizio, nel numero e potenzialità in relazione all'entità del servizio, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine del servizio. Spese per tenere sgombri e puliti i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento a norma di legge. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 5 giorni dal preavviso, l'Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.
- e) **Ripristini.** Al termine del servizio l'Appaltatore si impegna a sue spese al ripristino del suolo I.A.S., per le parti che risultassero danneggiate o sporche per effetto della esecuzione del servizio, secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite, lasciando la pavimentazione antistante il fronte carico perfettamente pulita; la pulizia ed il lavaggio del piazzale nei dintorni dei contenitori è, quindi, a carico dell'appaltatore.
- f) **Sorveglianza e custodia.** Spese per la custodia e la buona conservazione delle proprie attrezzature utilizzate. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte dell'IAS per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.
- g) **Condotta e assistenza tecnica.** Spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata del servizio. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e



IAS

INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.

conduzione del servizio, informando l'IAS di eventuali sostituzioni e cambiamenti.

- h) **Assicurazioni.** Spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione del servizio facente parte del presente appalto, comunicando alla stazione appaltante il nominativo della società assicuratrice con cui l'Appaltatore ha contratto l'assicurazione, producendo copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia.
- i) **Rapporti con altre ditte.** L'Appaltatore s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con il personale impiegato da IAS e da eventuali altre ditte appaltatrici, a cui l'IAS abbia affidato altri lavori e/o servizi, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori.
- j) **Sicurezza.** L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori in relazione al DUVRI di IAS. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta all'Appaltatore, previa consegna dello stesso all'IAS e alle organizzazioni che ne debbano essere informate.
- k) **Tracciabilità** - L'Assuntore dovrà assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore della committente Società, con i seguenti adempimenti: rilascio di apposita dichiarazione circa gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti nell'ambito della presente commessa; dichiarazione con indicazione su chi siano tutte le persone delegate ad operare su tali conti; dichiarazione che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i conti correnti dedicati prima indicati, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti. Analogo obbligo avranno anche tutti i subappalti regolarmente autorizzati.
- l) in caso di temporanea chiusura o impossibilità, per qualsiasi ragione, degli impianti di smaltimento/recupero di ricevere rifiuti oggetto di gara, l'appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio reperendo un nuovo impianto di smaltimento/recupero presso il quale conferire i rifiuti oggetto del presente capitolato speciale d'appalto; in caso di mancato ritiro e conferimento, saranno applicate le penali di cui all'art. 17 del presente CSA per ogni giorno di ritardo nel prelievo; **il mancato ritiro e smaltimento dei fanghi prodotti secondo il programma che sarà indicato dal DEC** protratto per quindici giorni darà luogo alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore e conseguente escussione della cauzione.

Sarà obbligo dell'Appaltatore il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del contratto, fermo restando che gli oneri derivanti da normative/disposizioni

legislative entrate in vigore successivamente alla data di presentazione dell'offerta resteranno a carico dell'IAS.

Art. 9 – Conoscenza delle condizioni dell'appalto

Per il solo fatto di partecipare alla gara, l'Appaltatore dichiara di conoscere pienamente:

- 1.** le condizioni tutte del CAPITOLATO; le condizioni della manodopera e dei materiali; per questo l'Appaltatore dovrà eseguire un'accurata ricognizione di tutte le aree interessate al servizio al fine di rendersi perfettamente edotto della consistenza e potere quindi formulare l'offerta in sede di gara avendo piena contezza del servizio che andrà eventualmente a svolgere;
- 2.** tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali ed ogni qualsiasi possibilità contingente che possa influire sulla esecuzione del servizio;
- 3.** di accettare integralmente e senza riserva alcuna il presente capitolato e il successivo contratto che sarà stipulato.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati a meno che tali elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Con la partecipazione alla gara, l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere alla esecuzione del servizio secondo i migliori sistemi e, in particolare che, nella fase di trasporto verranno utilizzati mezzi a tenuta stagna e/o tali da non permettere dispersioni di polveri o liquidi nell'ambiente.

Art. 10 - Rappresentanza dell'appaltatore

Per garantire la regolare esecuzione del contratto, l'Appaltatore, entro il termine fissato per la consegna del servizio, dovrà nominare un Responsabile della gestione, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto.

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto a detto Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente alla ditta appaltatrice.

In caso di impedimento del Responsabile della gestione, l'Appaltatore ne darà tempestivamente notizia al Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC), nominato dalla IAS, indicando contestualmente il nominativo e il domicilio del sostituto.

Il Responsabile della gestione ha l'obbligo della reperibilità.

Art. 11 - Cessione dell'appalto e subappalto

È vietata la cessione totale o parziale del presente contratto senza il consenso dell'IAS, che è libera di concederlo o di negarlo, ove comunque consentito dalla legge, senza obbligo di motivazione.

È consentito il subappalto autorizzato a terzi degli interventi, o di parte di essi, sotto l'osservanza di quanto prescritto dal decreto legislativo 50/2016.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta, i servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi subappaltati, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare per i contratti pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore.

L'affidamento di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- l'appaltatore deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione – ove oggettivamente evincibili – ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, ove necessaria, assicurativi ed

antifortunistici; devono altresì trasmettere, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori e/o servizi scorporabili.

In ogni caso tutta la documentazione di rito prevista per i subappalti deve essere consegnata al Committente per le necessarie autorizzazioni.

Quanto affidato in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori o servizi subappaltati. Il direttore del servizio (DEC), nonché il responsabile della struttura della stazione appaltante in tema di Sicurezza e Salute provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto mentre il RUP provvederà alla definitiva approvazione del subappalto richiesto.

L'appaltatore e l'eventuale subappaltatore dovranno, a richiesta della Committente, provare la regolarità circa il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante la regolarità della propria posizione e di quella di tutti i subappaltatori in materia di contributi previdenziali.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

12.1. IAS ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui l'appaltatore sospenda l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto senza giustificato motivo, accertato dalla Committente, per un periodo superiore a giorni 15 (quindici).

12.2. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, IAS s.p.a. ha

facoltà di risolvere il Contratto a mezzo pec con messa in mora di 15 giorni, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 , qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

- l'inosservanza delle norme di Legge;
- l'inosservanza alle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- verifica negativa circa la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di offerta;
- mancata assunzione del servizio entro cinque giorni dalla data di stipula del contratto;
- conferimento dei rifiuti a Enti, Società o terzi non autorizzati;
- uso da parte dell'Impresa aggiudicataria di automezzi ed attrezzature non autorizzate nella iscrizione all'Albo e/o sostituzione di automezzi ed attrezzature senza preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
- per il mancato rinnovo, da parte delle Autorità competenti, di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri senza esplicita autorizzazione;
- per il mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali;
- quando a carico di alcuno degli amministratori della Ditta aggiudicataria sia stato avviato un procedimento penale per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziarie/o applicazione di provvedimenti interdittivi, cautelari, anche se non definitivi.
- per qualsiasi altra deficienza non espressamente contemplata nei precedenti paragrafi che limiti fortemente la qualità del servizio;
- reiterata deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante;
- mancata esecuzione del servizio per 15 giorni consecutivi e solari;
- incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio con particolare riferimento alla disponibilità degli impianti di destinazione dei rifiuti che deve essere sempre assicurata;

In tali ipotesi l'IAS dovrà contestare per iscritto le inadempienze dell'Appaltatore, assegnandogli un termine per le controdeduzioni. Decorso tale termine, l'IAS adotterà i provvedimenti di competenza.

In ogni caso, l'Appaltatore sarà soggetto a penalità a valere sul deposito cauzionale definitivo prestato nonché al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 13 - Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie tra l'IAS S.p.A. e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria, saranno di competenza esclusiva del Foro di Siracusa.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 - Domicilio dell'appaltatore

All'inizio dell'Appalto, l'Appaltatore dovrà comunicare all'IAS il nominativo del proprio Rappresentante, del quale dovrà essere presentata procura speciale conferentegli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti all'esecuzione del contratto spettanti all'Appaltatore. Questi comunicherà all'IAS anche dove vorrà eleggere e mantenere, per tutta la durata del contratto, il proprio domicilio legale, dove l'IAS indirizzerà in ogni tempo le notifiche relative ad atti afferenti il contratto.

Art. 15 – Modalità di espletamento del servizio

I fanghi saranno depositati in uscita dalle filtropresse nell'apposita area di deposito ove saranno prelevati e caricati su mezzi idonei ed autorizzati per essere avviati allo smaltimento.

L'entità del carico settimanale varia approssimativamente tra le 90 e le 150 tonnellate, ferma restando la facoltà da parte di IAS di diminuirne o aumentarne le quantità in relazione all'effettivo andamento della produzione di fanghi e delle scadenze imposte dalla normativa ambientale sui depositi temporanei.

In base alle esigenze interne il servizio potrà essere sospeso da IAS e successivamente ripreso fino al raggiungimento dell'ammontare previsto dal presente contratto. Il riavvio del servizio dovrà avere luogo entro 24 ore dalla comunicazione dell'IAS all'appaltatore.

Ove il carico dei fanghi abbia luogo in giorni diversi da quelli ordinari, l'appaltatore sarà gravato degli oneri gravanti su IAS (maggiori oneri per ore di lavoro straordinario degli addetti IAS o di suoi incaricati quali addetti alla vigilanza ed altri). Tali oneri non graveranno sull'appaltatore solamente ove il carico abbia luogo in giorni diversi da quelli ordinari per esigenze riconducibili alla IAS; sono tali quelle formalizzate – a pena di nullità – in apposita espressa e formale richiesta sottoscritta dal Direttore della Società o da soggetto a ciò specialmente delegato.

L'impresa è impegnata, altresì, ad evitare che i propri mezzi causino sporcamenti della viabilità interna dell'impianto IAS, dovuti a perdite di rifiuti, perdite di carburante e/o di lubrificanti, trascinalenti di rifiuti con le gomme degli automezzi, ecc. In caso di sporcamenti, l'impresa è impegnata a provvedere alla immediata pulizia a propria cura e spese.

IAS ha implementato, al fine di riscontrare positivamente asserite "non conformità" comunicate dall'Organo di sorveglianza e controllo ambientale, la riorganizzazione del servizio di raccolta e caricamento dei fanghi a valle delle filtropresse. Per detta finalità è stato previsto infatti il deposito di detti fanghi non più a terra (lasciando tale opzione soltanto a casi assolutamente eccezionali) ma all'interno di container telonati.

L'appaltatore dovrà pertanto predisporre delle attrezzature necessarie ad espletare entrambe le modalità di servizio. In altri termini l'appaltatore dovrà provvedere alla movimentazione e allo scarico nel piazzale di carico dei container detti, messi a disposizione di IAS, prima del successivo caricamento su mezzi. Ogni onere per tali operazioni, ivi incluso lo svuotamento dei container ed il caricamento sui mezzi di trasporto è incluso nell'onere complessivo di servizio. L'impresa appaltatrice dovrà garantire, in ogni momento, la disponibilità sia dei mezzi richiesti per il trasporto sia per quelli relativi alla movimentazione dei fanghi nell'area di carico stante che trattasi di produzione a ciclo continuo. Il servizio di che trattasi, non può essere interrotto per alcun motivo se non per causa di forza maggiore intesa quest'ultima non dipendente dalla volontà di alcuno (scioperi, calamità naturali ecc.).

Fermo restando l'obbligo da parte dell'Appaltatore di produrre tutti i Certificati di Avvio a Smaltimento / Avvio a Recupero per i rifiuti conferiti, l'Appaltatore solleva l'IAS da qualunque responsabilità civile e penale derivante dallo smaltimento non autorizzato dei rifiuti in oggetto.

Art. 16 - Avvio del servizio - inizio ed ultimazione dello stesso

L'appaltatore con la partecipazione alla procedura di gara dichiarerà di potere avviare il servizio che trattasi entro CINQUE giorni dall'ordine di avvio del servizio da parte di IAS. Di essere a conoscenza che le presenti condizioni sono ritenute clausole essenziali da IAS in relazione all'affidamento del servizio.

In considerazione dell'urgenza di avviare il servizio, lo stesso potrà avvenire sotto le riserve di legge immediatamente dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto.

Art. 17 Penalità

Nessuna difficoltà o inconveniente può pregiudicare la regolarità dello svolgimento del servizio.

Nel caso in cui venga eseguito il servizio, in tutto o in parte, in modo difforme dalle disposizioni del presente capitolato o dagli ordini impartiti, la stazione appaltante può applicare all'appaltatore le seguenti penali:

L'IAS applicherà all'appaltatore le seguenti penali:

A. *per ritardo rispetto alle modalità prescritte per il servizio:*

- una penale di Euro 30,00 per ogni tonnellata in meno rispetto alle previsioni fissate

B. *per il ritardo nei tempi e nelle quantità di smaltimento programmati:*

- una penale di Euro 100,00 per tonnellata per settimana o frazione di settimana

C. *per ogni altra violazione agli obblighi contrattuali:*

- una penale da Euro 1.500,00 a Euro 10.000 in relazione a gravità ed entità della violazione

La penale sarà applicata previa contestazione scritta dell'addebito all'appaltatore e in difetto di motivata giustificazione adottata dal medesimo.

La società provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il verbale di ultimazione a servizio completato.

Non saranno applicate penali per sospensioni non dipendenti dall'Appaltatore stesso. Sono fatti salvi i ritardi dovuti a causa di forza maggiore ossia ad eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado interventi di prevenzione e contenimento, le Parti stesse non possano arrestare, evitare e/o controllare, quali a titolo semplificativo e non esaustivo: incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale.

Art. 18 - Modalità di pagamento

La fatturazione degli importi relativi al servizio avverrà in rate mensili sulla base dell'effettivo quantitativo di fango trasportato ed avviato a smaltimento.

In particolare:

- prima di ogni carico IAS verificherà che i mezzi inviati dall'Appaltatore per effettuare il servizio siano autorizzati al trasporto secondo le norme vigenti e che la targa dei mezzi corrisponda con quella sull'autorizzazione accertando altresì che sia l'autista che il mezzo sia inserito nell'elenco del personale che l'Appaltatore ha fatto pervenire e che la IAS ha autorizzato; l'IAS provvederà alla compilazione dei documenti per il trasporto (formulario di identificazione del rifiuto), regolarmente vidimati in ogni foglio dalla Camera di Commercio;
- la pesatura dei mezzi per il trasporto sarà effettuata con il bilico di stabilimento col metodo della doppia pesata a vuoto ed a pieno carico in modo che per differenza si abbia il peso netto;

- ad avvenuto smaltimento l'Appaltatore ha l'obbligo di far pervenire ad IAS copia del formulario di identificazione del rifiuto entro e non oltre tre mesi dalla data di emissione se lo smaltimento avviene in Italia, entro sei mesi se lo smaltimento avviene all'Estero. Trascorso tale termine IAS provvederà ad informare gli Organi di Controllo;
- in tale copia, nello spazio riservato al destinatario, dovrà essere sbarrata la casella in cui si dichiara che il carico sia stato accettato per intero e che vi sia scritta la data e l'ora di arrivo, con apposito timbro e firma del destinatario ed il peso verificato a destinazione che si evince dalla bindella di pesa allegata;
 - gli importi saranno determinati sulla base dei pesi riscontrati a destinazione;
 - ogni qual volta il peso alla destinazione sia notevolmente differente rispetto al peso di partenza ($\pm 3\%$), IAS richiederà all'Appaltatore il motivo di tale differenza e in caso di risposta non esauriente provvederà ad informare gli Organi di Controllo, sospendere il pagamento delle partite in contestazione ed a rivalersi sulla cauzione definitiva prestata oltre che l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore.

Alla fine di ogni mese di servizio l'appaltatore chiederà alla società la redazione di uno stato di avanzamento, da redigersi in acconto alla somma dovuta per il servizio sino a quel momento prestato e tenendo come riferimento per il calcolo il costo unitario per tonnellata di fango, moltiplicato per il quantitativo di fango smaltito, pesato a destino.

L'attività di carico, trasporto e smaltimento / recupero del rifiuto potrà considerarsi concluso soltanto all'avvenuto ricevimento da parte della stazione appaltante della documentazione di cui al punto 12 dell'articolo 6.

Lo stato di avanzamento, sottoposto all'esame del Direttore per Esecuzione del Contratto (DEC) e validato dal responsabile del procedimento, verrà da quest'ultimo, dopo le verifiche ritenute necessarie, approvato e restituito all'appaltatore.

A partire da questo momento, l'appaltatore potrà emettere la relativa fattura che verrà pagata nel termine di «30 giorni data fattura».

Al fine di garantirsi sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali IAS può sospendere, ferma l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di contestazioni, IAS si riserva la facoltà di sospendere il pagamento di quanto dovuto fino al raggiungimento di un accordo. Sulle somme trattenute non verranno corrisposti interessi.

Art. 19 – Cauzione

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari all'1 per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara

di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia copre altresì la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi che precedono per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

10. L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione

**IAS**

INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.

con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria.

11. La Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

12. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

13. La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

14. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto

garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

15. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 20 - Garanzia assicurativa - responsabilità civili e penali e cauzione definitiva

La I.A.S. s'intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni alle cose ed alle persone (anche verso i terzi) che derivassero per qualunque motivo dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente Appalto.

L'impresa aggiudicataria, prima della firma del contratto, dovrà stipulare idonea polizza assicurativa «all risk» per danni derivanti da difetti di intervento e/o errate manovre per un importo di 3.000.000,00 € (tremilioni di euro).

L'impresa dovrà inoltre produrre apposita polizza per il rischio ambientale, polizza RC inquinamento (RCI): essa copre i costi che l'assicurato sia chiamato a sostenere per i danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza dell'inquinamento c.d. graduale e/o accidentale arrecato all'ambiente nell'esercizio della propria attività d'impresa per un importo assicurato di €. 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Copia delle polizze assicurative dovrà essere depositata all'atto della firma del contratto, presso l'IAS, la quale si riserva in caso di ritardo ed inadempienza, di provvedere direttamente a tale assicurazione con recupero dei relativi oneri sui pagamenti dovuti all'appaltatore.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la

reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

IAS ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. IAS può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia detta determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 21 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, IAS può recedere dal contratto in qualunque tempo in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo offerto, depurato dell'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso.

La facoltà di revoca o di recesso dal contratto di appalto nell'ipotesi in cui gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto è esercitata da IAS con esclusione dell'avvio della procedura prima descritta per effetto della constatazione che il prosieguo dell'esecuzione del contratto è incompatibile con le previsioni di legge che non attribuisce alcun sindacato alla IAS stante il divieto di stipulare o approvare i contratti e i subcontratti previsto dalla normativa vigente allorché, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società interessate.

Art. 22 - Spese dipendenti dal contratto e dalla sua esecuzione

Le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, degli atti di consegna o riconsegna ed altri ad esso inerenti, sono a carico dell'Appaltatore; così pure s'intendono a carico del medesimo Appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA.



E' a carico dell'impresa aggiudicataria il pagamento dell'ecotassa, di indennità e/o altri oneri comunque denominati per la gestione ed il conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento e/o smaltimento.

Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese per la procedura di gara precedente l'aggiudicazione.

IAS ha facoltà di trattenere sui crediti dell'Impresa aggiudicataria le somme per l'assorbimento delle imposte, sovrainposte, tasse, sovrattasse, multe, danni e di altri oneri di cui fosse obbligato per vincoli di solidarietà, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa per le spese ed altri esborsi cui fosse andata soggetta per fatto dell'Impresa aggiudicataria.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N subcriteri	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	ELEMENTI DA FORNIRE IN FASE DI OFFERTA	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX
1	Flessibilità dell'impianto rispetto alle caratteristiche del fango ¹	55	2.1	Valore massimo del tenore di idrocarburi pesanti per attivazione di una delle filiere principali di trattamento	Relazione tecnica esplicativa	35	
			2.2	Assenza/Presenza di altri parametri oltre a "sommatoria idrocarburi pesanti" che costringano a optare per la filiera di termodistruzione Presenza di parametri incompatibili con quanto "storicamente" analizzato e presente nei rapporti di prova	Relazione tecnica esplicativa	15	
			4.1	Presenza di parametri oggettivi e verificabili per la scelta di attivare la filiera D15/D9/D1 o la filiera R13/R5 in caso di offerta per entrambe le filiere, oltre alla sommatoria idrocarburi pesanti	Relazione tecnica esplicativa	5	
2	Autorizzazioni possedute dal partecipante e verifica delle caratteristiche di "operatore"	8	6.1	Presenza <u>all'interno della RTI</u> di discariche <u>aventi anche DI</u> per rifiuti pericolosi	Autorizzazioni	8	

¹ Subcriterio 2.1: Se il valore indicato degli idrocarburi è inferiore o uguale a 20.000 mg/kg il punteggio attribuito è zero e l'offerta non ottiene punteggio per merito tecnico. Subcriterio 2.2: Nel caso di presenza di parametri incompatibili con quanto "storicamente" analizzato e presente nei rapporti di prova allegati il punteggio attribuito è zero e l'offerta non ottiene punteggio per merito tecnico.

	integrato²					
3	Certificazioni	7	19.1	Certificazione ISO 9001:2015	Certificazione in corso di validità	1
			19.2	Certificazione ISO 14001:2015	Certificazione in corso di validità	2
			19.3	Certificazione EMAS <u>(non cumulabile con ISO 14001)</u>	Certificazione in corso di validità	3
			19.4	Certificazione UNI CEI EN ISO 50001	Certificazione in corso di validità	1
			19.5	Certificazione ISO 45001:2018	Certificazione in corso di validità	2
	Totale	70				

² Si ricordano le principali condizioni obbligatorie già riportate all'interno del presente Capitolato Speciale d'Appalto: l'appaltatore deve essere un operatore integrato (carico, trasporto, filiera principale fino a D9 e/o a R5), il trasportatore deve essere in possesso di tutti i requisiti di legge (Cat. 5), la discarica facente parte della RTI (mandante) deve essere in possesso dei requisiti minimi (autorizzazione D15/D9 e/o R13/R5 per il CER oggetto della gara), possesso della categoria 5 e/o della categoria 8, dichiarazione di essere in grado di smaltire tutte e 3600 tonnellate di fanghi oggetto dell'appalto.